

NUOVE REGOLE EUROPEE DI DEFINIZIONE DI DEFAULT

Dal 1 Gennaio 2021, IBM Italia Servizi Finanziari applicherà le nuove regole europee in tema di classificazione della clientela inadempiente rispetto a un'obbligazione verso l'intermediario finanziario (cosiddetto 'default') introdotte dall'Autorità Bancaria Europea con l'obiettivo di uniformare i comportamenti degli istituti di credito/finanziari dei paesi dell'UE(*1).

LE PRINCIPALI NOVITÀ

REGOLE ATTUALI	NUOVE REGOLE
Il Cliente viene classificato a default se presenta arretrati per oltre 90 giorni consecutivi pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso l'intermediario finanziario	Il Cliente viene classificato a default se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi: <ul style="list-style-type: none">• in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI) ed euro 500 per le altre esposizioni;• in termini relativi: 5% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente verso l'intermediari finanziari (1% dal 1/1/2022)
È consentita la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal cliente	La compensazione su iniziativa dell'intermediario finanziario non è più consentita. Di conseguenza, l'intermediario finanziario è tenuto a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate
Lo stato di default viene meno nel momento in cui il cliente regolarizza verso l'intermediario finanziario l'arretrato di pagamento	Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso l'intermediario finanziario

(*) Normativa di riferimento costituita dalle "Linee Guida sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013" (EBA/GL/2016/07) e dalle "Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato" (EBA/RTS/2016/06) che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017.